



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.16

DEL 28/06/2021

ORIGINALE

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Casagrande Susanna	X		2) Concin Mariano	X	
3) Dalfovo Michele	X		4) Dalla Bida Danilo	X	
5) De Vigili Giorgio	X		6) Devigili Danilo	X	
7) Franzoi Mattia	X		8) Gasperetti Bruno	X	
9) Girardi Christian	X		10) Kaisermann Alessio	X	
11) Martinatti Sara	X		12) Merlo Nicola	X	
13) Pellegatti Matteo	X		14) Roncador Rosa	X	
15) Tait Andrea			16) Tortolo Federico	X	
17) Weber Marco	X		18) Zenari Carlotta	X	

Assiste, il Segretario generale VALERIO BAZZANELLA,

Il Presidente del Consiglio CONCIN MARIANO, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

in seguito alla mancata adozione entro il 31 dicembre 2019 del modello tariffario provinciale di cui al comma 2 dell'art. 8 della L.P. 5 del 1998 e alla conseguente necessità di applicare la disciplina statale vigente in materia di tariffa rifiuti, il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 21 dd. 4 agosto 2020, ha adottato il nuovo regolamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (in sigla TA.RI.P.), al fine di adeguare le disposizioni al nuovo quadro normativo e al nuovo Modello Tariffario dei Rifiuti (MTR) elaborato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria delibera n. 443/2019.

Si rende ora necessario intervenire nuovamente al fine di disciplinare alcuni aspetti della gestione della tariffa, come ad esempio:

- l'aggiornamento delle norme regolamentari in relazione a modifiche ed integrazioni intervenute nell'ultimo anno, sia in tema di sostegni alle categorie economiche oggetto di chiusura o di restrizioni nell'esercizio dovute al Covid-19, che in materia di assimilabilità agli urbani dei rifiuti provenienti da utenze speciali;
- la regolazione degli rapporti nel caso di utenze che conferiscono i rifiuti nel comune confinante.

In particolare, con il presente provvedimento vengono apportate le seguenti modifiche:

- all'art. 2 viene corretto il comma 2 per adeguamento alla procedura ARERA ed introdotto il comma 2 bis, che regola l'applicazione delle tariffe di quelle utenze che essendo ubicate sul confine con i Comuni limitrofi, conferiscono i rifiuti e quindi usufruiscono del servizio su un Comune diverso da quello di residenza e domicilio.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

~~2. Il Comune trasmette al Gestore Il Gestore trasmette al Comune, secondo le forme di legge e le direttive dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i dati necessari all'applicazione della tariffa alla formazione del Piano Economico Finanziario ai fini della determinazione delle tariffe.~~

~~2 bis La tariffa è applicata agli utenti in base al luogo ove usufruiscono del servizio, conferendo i rifiuti, fatti salvi diversi accordi fra le amministrazioni interessate. Qualora soggetti residenti, dimoranti o aventi sede nel territorio comunale conferiscano rifiuti nel servizio di un comune confinante saranno soggetti alla tariffa approvata da tale ente. Parimenti sono soggetti alla tariffa del Comune di Mezzolombardo i soggetti che conferiscono i rifiuti nel territorio comunale pur essendo residenti, dimoranti o aventi sede in un comune confinante. I rapporti con gli altri comuni per l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche ed edilizie vengono regolati con accordi approvati dai rispettivi organi competenti.~~

- all'art. 3 viene eliminato il riferimento al modello provinciale, non più in vigore, e viene inserito il corretto riferimento normativo in tema di assimilabilità agli urbani dei rifiuti provenienti da utenze speciali.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. *Ai fini dell'appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le definizioni, nonchè all'art. 184 del medesimo D. Lgs. per la classificazione, come adeguati con il D.Lgs. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 ed alla direttiva (UE) 2018/852 .*
- ~~2. Per la classificazione di rifiuti assimilati in Provincia di Trento, si fa riferimento all'articolo 74 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito TULP), approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.. Tale elenco qualitativo è stato individuato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2741 del 14 Dicembre 2012 e assunti dal Comune come tali nel presente regolamento.~~
- ~~3. Per quanto riguarda l'assimilazione quantitativa la competenza, rimane in carico al Soggetto Gestore della raccolta ai sensi dell'art. 74 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg che ha approvato il Testo unico delle leggi provinciali sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. -~~

- all'art. 4, comma 4, è introdotta una formula che consente al soggetto gestore di comunicare i dati necessari per l'elaborazione del Piano Finanziario con tempistiche più elastiche:

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

4. *Entro il 31 ottobre di ciascun anno, ovvero entro il termine fissato annualmente dall'Assemblea dei Comuni soci del Soggetto gestore, compatibilmente con le disposizioni ARERA, il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare all'Ente territorialmente competente i dati del piano finanziario, di propria competenza, per la determinazione delle tariffe per l'anno successivo.*
- all'art. 5, viene introdotto il comma 1 bis con il quale si determina la possibilità di utilizzo della maggiore entrata attraverso il Piano Finanziario ai fini della riduzione della tariffa:

Art. 5 - Istituzione della tariffa

- 1bis. *Qualora i ricavi tariffari consuntivi annuali siano maggiori dei costi consuntivi del servizio, comprensivi della remunerazione del capitale netto investito nella gestione e delle imposte sul reddito correnti e differite, l'eccedenza è utilizzata per la determinazione delle tariffe dei successivi esercizi.*
- all'art. 6, comma 2 è disciplinata la nuova suddivisione della quota variabile della tariffa con l'inserimento di una parte (quota servizi), che verrà pagata dall'utente per la disponibilità dei servizi di raccolta e del centro di raccolta indipendentemente dal conferimento del secco residuo, come meglio spiegato all'art. 15 successivamente:

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. *La tariffa è determinata in conformità al D.M.20/04/2017 per anno solare con provvedimento dell'organo competente per legge entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce.*
2. *La tariffa è composta da una parte fissa finalizzata alla copertura dei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile destinata alla copertura dei costi variabili dipendenti dai servizi di raccolta, anche della frazione umida e dei rifiuti riciclabili, messi a disposizione dell'utenza presso le isole ecologiche ed i centri raccolta e dalle*

quantità di rifiuti prodotti e/o misurati secondo l'articolazione indicata nel presente regolamento.

- all'art. 9, comma 1, lett. b) le "grandi utenze" vengono ridefinite "utenze convenzionate", essendo venuto meno il parametro quantitativo per la definizione dell'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze speciali ai fini urbani. Viene aggiunto inoltre il comma 4 bis, che disciplina l'applicazione della tariffa di quelle utenze speciali che, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 116/2020, potranno essere suddivise in porzioni di superfici ed assoggettate alle tariffe delle categorie che presentano maggiore attinenza sotto il profilo della destinazione:

Art. 9 - Categorie di utenze

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze vengono suddivise in due categorie:

- *. Utenze domestiche;*
- *Utenze non domestiche o attività, nelle quali rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere e le associazioni. Nell'ambito di tale categoria vengono ulteriormente suddivise in:*

- a) "utenze ordinarie", quelle il cui conferimento dei rifiuti avviene mediante il normale servizio di raccolta;*
- b) "grandi utenze", "utenze convenzionate", quelle che ai fini del conferimento dei rifiuti necessitano di servizi integrativi od aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti.*

4 bis) In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3, per i soggetti che hanno come prevalente attività non produttiva di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 116/2020, si applica la classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti, riferita a distinte porzioni della superficie aziendale.

- all'art. 11, comma 3, comma 3 lett.a) e commi 4 e 5, la definizione di "rifiuto assimilato" viene adeguata alle nuove disposizioni normative di cui al D. Lgs. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 201/852:

Art. 11 – Locali ed aree escluse

*3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati **simili** agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.*
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

*a. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque **diversi non assimilati** **da** quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;*

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani **e simili e/o assimilati** e di rifiuti speciali o pericolosi, in alternativa al precedente comma 3, lettere da a) a d), ove non sia distinguibile la superficie da assoggettare a tariffa o risulti difficile determinarla a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e/o le aree, è facoltà dell'utente optare per la determinazione forfetaria della superficie applicando la percentuale di riduzione del 30%.

5. *Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai precedenti commi 3 e 4, devono presentare al Gestore, entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione del modello M.U.D., a pena di decadenza, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.*
- l'art. 14 non viene modificato, ma in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 116/2020 si provvederà ad una verifica delle superfici tariffabili presso le attività produttive ed agricole.
 - all'art. 15 - "Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze" viene eliminato il riferimento agli svuotamenti minimi ed introdotta la nuova quota variabile così costituita:
 - a. la prima è una voce che l'utente paga anche se non usufruisce del servizio ed in particolare se non conferisce rifiuto secco residuo. Tale quota serve per pagare la disponibilità dei servizi di raccolta delle altre frazioni di rifiuto come umido, carta, imballaggi leggeri e vetro, e per la disponibilità del CR a raccogliere tutti gli altri rifiuti diversi dal secco residuo. Tale parte della tariffa viene definita "Quota servizi" ed è distinta fra utenze domestiche ed utenze non domestiche. La quota base è inoltre differenziata in base al servizio offerto ed in questo primo anno di sperimentazione riprende le riduzioni già previste dal regolamento per le utenze lontane dal luogo di conferimento e per le utenze domestiche dei soggetti ricoverati in RSA.
 - b. la seconda è invece la quota consumi definita, come prima, dal volume raccolto trasformato in kg, secondo il parametro standard predefinito. Ne consegue che la tariffa per la parte variabile ora è pari ad una quota (definita per il numero di componenti il nucleo familiare o per il tipo di attività) oltre al volume convertito in peso di rifiuto secco residuo conferito. Aggiunte le definizioni dei parametri necessari vengono tolti i commi che definivano il concetto di volume minimo (ex comma 3) e quello relativo alle esenzioni per il ricovero in RSA o altri istituti (ex comma 4) inserite ora nel parametro della quota servizi base.
 - c. Per i servizi forniti in convenzione dal gestore si stabilisce che le utenze convenzionate paghino comunque la quota servizi base, ma che altri servizi eventualmente offerti in sostituzione dei servizi base vengano pagati detraendo l'importo della quota base che andrà comunque pagata all'ente gestore e che entrerà a far parte delle somme che vanno a coprire parzialmente i costi variabili generali delle utenze speciali. Si prevede che tali convenzioni siano messe a disposizione dell'ente per verifica e monitoraggio.

L'articolo risultante è il seguente:

Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze

1. La parte variabile è calcolata in base ai kg di rifiuto urbano residuo conferito nel periodo di riferimento della fattura fatti salvi gli "svuotamenti minimi" previsti che vengono comunque attribuiti all'utenza (vedi par. 2). Il peso di ogni svuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.
1. La parte variabile è costituita da una quota servizi e da una quota consumi:
 - a) La quota servizi è dovuta per la copertura dei costi variabili relativi ai servizi di igiene ambientale per la raccolta di frazione umida e rifiuti riciclabili per cui non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, presso le isole ecologiche e presso i

Centri Raccolta, effettuati annualmente dal gestore per l'intera collettività, ancorché non usufruiti dagli utenti.

b) La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto secco residuo o non riciclabile nel periodo di riferimento della fattura. Il peso di ogni svuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.

c) In fase di definizione della parte variabile della tariffa, il Comune adotta criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DM.20/04/2017, determinando la "quota servizi" in maniera differenziata fra utenze domestiche e non domestiche e per servizi offerti agli utenti.

2. La "quota servizi per le utenze domestiche" viene stabilita annualmente, in misura non superiore al 50% della quota variabile risultante dal Piano Economico Finanziario, redatto secondo le disposizioni di ARERA ed attribuita dal Comune alle utenze domestiche. La quota è calcolata in funzione dei componenti dei nuclei familiari, e parametrata ai coefficienti K_a di cui al D.P.R. 158/99. La quota servizi è ridotta:

- del 75% nei casi in cui le postazioni di conferimento dei rifiuti superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza.
- del 100% per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili, per periodi superiori a 180 giorni, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate.

3. ~~A fronte dei servizi collettivi ed omogenei svolti, indipendentemente della fruizione effettiva da parte di ciascuna utenza, il gestore del servizio determina, annualmente, i quantitativi minimi attribuiti sulla base di quelli medi pro capite di ciascuna utenza domestica, e sulla base dei quantitativi medi per unità di superficie delle utenze non domestiche, riferiti al precedente anno. I quantitativi saranno valutati anche in funzione dei dati risultanti degli istituti di indagine individuati dalla normativa di settore con riferimento all'area geografica di pertinenza.~~

3. La "quota servizi per le utenze non domestiche" viene stabilita annualmente, in misura non superiore al 50% della quota variabile risultante dal Piano Economico Finanziario, redatto secondo le disposizioni di ARERA ed attribuita dal Comune alle utenze non domestiche. La quota è calcolata in funzione delle superfici iscritte a ruolo e parametrata ai coefficienti K_d di cui al D.P.R. 158/99. La quota servizi è ridotta:

- del 75% nei casi in cui le postazioni di conferimento dei rifiuti superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza.

4. ~~Per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili, per periodi superiori a 180 giorni, non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate.~~

4. La quota "consumi" della parte variabile della tariffa è determinata in base alla volumetria, peso specifico e tariffa unitaria €/kg. L'importo si ottiene moltiplicando i kg corrispondenti agli svuotamenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3, per il prezzo unitario secondo la seguente formula:

$$TV \text{ Quota Consumi} = Quv^* (\Sigma VOLcont \times Kpeso)$$

Con $Quv = Ctv/Qtot$

Dove $TV = \text{Tariffa variabile per utenza (€)}$

La tariffa variabile uscirà pertanto dalla seguente formula:

$TV = \text{Quota servizio base} \times Ka \text{ (utenze domestiche)} \text{ o } Kd \text{ (utenze non domestiche)} + \text{quota consumi.}$

Quv = Quota unitaria variabile per le utenze (€/Kg) determinata dal rapporto fra il totale dei costi variabili e la quantità totale ~~dei rifiuti misurati prodotti di rifiuto secco residuo o non riciclabile misurato, prodotto~~ nel periodo di riferimento (chilogrammi).

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze per la raccolta delle singole frazioni di rifiuto;

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze (kg) (dato dai litri raccolti moltiplicati per il coefficiente "Kpeso" stabilito dall'ente gestore)

$\Sigma VOLcont = \text{Quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza (litri). Per la misurazione dei rifiuti prodotti valgono le modalità stabilite nel regolamento di gestione del servizio.}$

Kpeso = Coefficiente di peso specifico determinato dividendo la quantità totale di rifiuti indifferenziati raccolti, espressa in chilogrammi, per la relativa volumetria totale contabilizzata, espressa in litri, comunicate dal gestore"

Ka = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Kd = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ai sensi del D.P.R. 158/99

5. ~~Per le utenze domestiche aggregate, la quota variabile da attribuire alla singola utenza domestica è determinata mediante la ripartizione del volume di rifiuto riferito all'utenza aggregata secondo il criterio pro capite, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo quanto previsto all'art.12. In fase di definizione della parte variabile della tariffa, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi. -~~

5. Per le utenze non domestiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il corrispettivo dovuto per la parte variabile viene determinato in base al tipo di servizio richiesto, che deve essere concordato annualmente con il Gestore mediante apposita convenzione, nella quale vengono individuate le modalità operative per l'asporto dei rifiuti ed il prezzo del servizio. fra il gestore e l'utente non domestico possono essere sottoscritte convenzioni che prevedano l'organizzazione del servizio in modalità tali da garantire un controllo efficace della qualità del rifiuto riciclabile. Il costo annuale preventivato dal gestore per tale servizio speciale viene ridotto di un importo pari alla "quota servizi – utenze non domestiche" che viene comunque addebitata in fattura. Copia della convenzione viene inviata al Comune per conoscenza e monitoraggio entro 30 giorni dalla stipula.

Sono fatte salve le convenzioni "grandi utenze" stipulate dal gestore ed attualmente in vigore fino alla loro scadenza a condizione che copia delle stesse venga inviata al Comune per conoscenza e monitoraggio entro il termine di legge.

- all'art. 17 viene cambiata al primo comma la definizione "quota variabile" con "quota consumi" per adeguare l'articolo al nuovo sistema di calcolo della quota variabile:

Art. 17 - Riduzione per motivi di servizio

1. Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta una riduzione della "quota consumi" della tariffa nella misura pari al 50%.

- all'art. 18, comma 2, viene abrogata la lett. a) e vengono modificati i punti b), c) e d) relativamente alla modalità di applicazione della sostituzione del Comune, che non viene più applicata alla quota eccedente il volume minimo della parte variabile, bensì alla quota consumi. Con l'introduzione della lett. e) al comma 2 e con la modifica dei commi 2 bis e 2 ter vengono invece previste delle agevolazioni con sostituzione nel pagamento della tariffa del Comune per i soggetti colpiti dalla pandemia da Covid-19. Viene, infine, abrogato il comma 4, in quanto per ogni fattispecie di agevolazione prevista nei commi precedenti viene precisata la modalità di applicazione. A riguardo delle modifiche apportate al comma 2 bis dell'art. 18 si richiama l'emendamento dd. 25.06.2021, prot.n. 5842 approvato dal Consiglio comunale con la seguente votazione: 17 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari espressi per alzata di mano,

Art. 18 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

2) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nella misura da determinarsi in sede di adozione del piano finanziario nel caso di:

- a) abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;
- b) utenze domestiche, ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannolini). L'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza riguarda una riduzione della quota consumi della tariffa. Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta presentata al Comune dall'utente interessato o da un suo familiare;
- c) utenze non domestiche (*case di cura e di riposo*), ove siano presenti persone con residenza anagrafica nel Comune di Mezzolombardo che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannolini). L'ammontare di detta agevolazione riguarda una riduzione della quota consumi della tariffa. Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea documentazione medica presentata al Comune dal rappresentante legale della struttura interessata o da suo delegato. La quantificazione di tale situazione dovrà avvenire con periodicità corrispondente all'emissione delle fatture.
- d) utenze, di famiglie residenti nel Comune di Mezzolombardo, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a ventiquattro mesi e, in caso di gemelli, inferiore ai trentasei mesi. L'agevolazione viene stabilita in misura fissa per ogni bambino in sede di determinazione della tariffa e riguarda una riduzione della quota consumi della tariffa. Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione dell'utenza ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del servizio. Nell'ambito dell'aggiornamento automatico della tariffa di cui agli artt. 12, comma 2 e 23, comma 6, il Comune applica d'ufficio l'agevolazione sul periodo interessato.
- e) Limitatamente al periodo in cui gli utenti siano stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, il Comune si sostituisce, su domanda dell'interessato, nel pagamento della

somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 50%. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta, presentata al Comune dall'utente interessato o da un suo familiare.

2 bis) per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, alle utenze non domestiche indicate nella delibera di ARERA n. 158 di data 5 maggio 2020 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 1.5 della medesima.

Per l'anno tariffario 2021 è assicurata una percentuale di riduzione da determinare con deliberazione di approvazione delle tariffe sulla quota fissa della tariffa rifiuti per le attività di cui all'art. 14 del presente regolamento e di seguito indicate, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, sono state costrette a sospendere la loro attività o che la loro attività è stata soggetta a restrizioni o che hanno dovuto esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale o che più di altre hanno subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase della riapertura per effetto del Covid-19. La suddetta riduzione è così articolata:

- a) riduzione quota fissa tra il 50% ed il 100% per le utenze non domestiche indicate negli allegati 1 e 2 del D.L 149 del 09.11.2020 (Decreto Ristori bis) e per la seguente categoria:
 - categoria 17: attività artigianali tipo botteghe con codice ATECO 960201: attività di parrucchiere.
- b) riduzione quota fissa tra il 30% ed il 50% per le altre utenze non domestiche non rientranti nella lettera a) e appartenenti alle seguenti categorie di utenze non domestiche di cui al DPR 158/1999:
 - categoria 13: negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevole;
 - categoria 14 escluse le farmacie;
 - categoria 15 escluse le pompe funebri;
 - categoria 17 escluse le attività artigianali tipo botteghe con codice ATECO 960201;
- c) riduzione quota fissa tra il 30% ed il 50% per le utenze non domestiche indicate nell'allegato 3 del D.L. 149 del 9.11.2020 (Decreto Ristori bis) e non ricomprese nelle lett. a) e b).

L'agevolazione è riconosciuta d'Ufficio e si configura come sostituzione nel pagamento della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche.

2 ter) Sono fatte salve le agevolazioni previste dal presente Regolamento nonchè da disposizioni normative/ amministrative intervenute o che dovessero intervenire.

4) L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata.

Si precisa che le suddette misure di agevolazione andranno a carico del bilancio comunale e saranno finanziate con la specifica contribuzione statale stanziata dall'articolo 6 del DL 73/2021 e con la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 (articolo 106 DL 34/2020 e articolo 39 DL 104/2020 per la quota indicata per ogni ente nella tabella allegata 1 al DM 1 aprile 2021).

- all'art. 19, comma 1, viene inserita l'attivazione della rilevazione informatica degli accessi e dei conferimento anche presso le isole ecologiche, in relazione all'avvio del sistema di raccolta a badge. E' abrogato il riferimento ai volumi minimi e corretto il riferimento ai centri di raccolta, ora denominati unicamente C.R.

Art. 19 - Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta Materiali (C.R.M.)

- 1 Il Soggetto Gestore attiva Qualora sia attivata presso il C.R.M. e presso le isole ecologiche dotate di press-container, la rilevazione informatica degli accessi e dei quantitativi conferiti, per i quali viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria ~~eccedente il volume minimo di cui all'art. 15 comma 3~~, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.M.
 - 2 **La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe.** La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di adozione del piano finanziario e relative tariffe.
- all'art. 20, comma 4, viene data evidenza al fatto che l'istituzione del canone mercatale comprendente anche il servizio rifiuti non prevede più l'applicazione della tariffa giornaliera.

Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento

4. La parte variabile della tariffa è calcolata in base ai ~~volumi di rifiuti misurati~~ volumi conferiti di rifiuto secco residuo o non riciclabile, ai sensi dell'art. 15. , fatta eccezione per i banchi di mercato ed altre fattispecie che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, per le quali, in mancanza di elementi certi in ordine alla quantità di rifiuto prodotta, viene stabilito periodicamente con la delibera di adozione della tariffa il volume di rifiuto prodotto giornalmente da ogni banco di vendita sia della categoria 16 banchi di mercato beni durevoli, sia della categoria 29 banchi di mercato generi alimentari". Per le utenze soggette al canone mercatale il costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti è fornito dal Comune e compreso in tale canone e non è dovuta alcuna tariffa per il servizio da parte degli utenti.
- All'art. 25 viene introdotto il riferimento corretto all'art. 24 e non all'art. 25:

Art. 25 - Violazioni e penalità

In caso di mancata o infedele presentazione della comunicazione di occupazione il comune determina gli elementi utili per la quantificazione della tariffa, come disposto al precedente art. 25 24 ed in base a tali elementi emette atto di recupero dell'importo dovuto o della maggior somma dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori nella misura legale.

Il risultato di tali modifiche porta al nuovo testo di regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione. Le modifiche, a parte quelle relative alle sostituzioni comunali ed al canone mercatale, non incidono sulle entrate comunali, ma su quelle del gestore. Per quelle che incidono sul bilancio comunale la relativa copertura della spesa è demandata alla giunta comunale nel provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 30, comma 5 del DL 22.03.2021 n° 41, convertito con L. 21.05.2021, n° 69, il quale dispone: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge*

27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n. 388 ai sensi del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dall'1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 29.03.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201 del 6.12.2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30.04.2019, che attribuisce alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it la condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ATTESO che il presente atto rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n.68 dd. 22.04.2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2021-2023 e dato atto che il Piano, relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici, vige fino all'approvazione del successivo o fino all'assunzione di eventuali altri provvedimenti modificativi;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTE le risultanze dell'istruttoria, contenute nell'attestazione sottoscritta dal Collaboratore amministrativo Donatella Luzzi, depositata agli atti;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente

provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- *Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio/Ufficio dott.ssa Elisabetta Brighenti;*
Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – dott.ssa Elisabetta Brighenti

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli 17, astenuti 0, contrari 0, espressi per alzata di mano, resi separatamente (17 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari) con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente considerata la necessità di rispettare il termine ultimo per l'approvazione della tariffa per l'anno 2021 come disposto dalla sopracitate norme,

D E L I B E R A

1. di approvare l'emendamento all'articolo 18, comma 2 bis del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP) presentato in data 25.06.2021, prot.n. 5842;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 4 agosto 2020, come in premessa descritte e secondo quanto indicato nel testo emendato, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto che il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva ha efficacia dall'1° gennaio 2021;
4. di dare atto che la previsione dell'onere economico derivante dall'applicazione delle agevolazioni definite a seguito della determinazione delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie per l'anno 2021 troverà copertura previsionale in un'apposita voce di stanziamento del bilancio di previsione 2021-2023;
5. di trasmettere tramite il Portale del Federalismo fiscale la presente deliberazione ed il relativo Regolamento al MEF, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
6. di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

DL/EB/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Mariano Concin

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Valerio Bazzanella

f.to digitalmente